

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)".

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare due criteri di natura squisitamente tecnica contenuti nell'allegato A alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena).

Nello specifico gli interventi proposti, di natura ordinamentale, si rendono necessari al fine di rendere maggiormente agevole il processo di apertura delle strutture di accoglienza per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

Con il primo intervento, infatti, si tende a potenziare la capacità ricettiva delle strutture in argomento, aumentando da un posto a due la possibilità per tali centri di ospitare minori o giovani adulti avviati al percorso di c.d. pronta/prima accoglienza ed a quelli di fuoriuscita dal circuito penale.

L'intervento è giustificato, purtroppo, dall'aumento significativo delle richieste che provengono dalle strutture ministeriali competenti in materia.

Il secondo, ed ultimo, intervento mira a razionalizzare gli spazi esterni riservati alle attività dei ragazzi. Si è notato, in fase di prima applicazione della legge, che il parametro delle dimensioni degli spazi esterni, oggi in vigore, risulta eccessivamente penalizzante rispetto all'originario spirito della norma e pertanto si ritiene utile adeguarlo alle altre realtà simili operanti in altre regioni.

La proposta di legge è strutturata in tre articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria:

Titolo della legge: "Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)".

Titolo: Tab. 1 – Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione | Tipologia | Carattere | Importo |
|------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | I o C | Temporale A o P | |
| Articolo 1 | Modifiche all'allegato A della l.r. n. 13/2022 | | | 0,00 |
| Articolo 2 | Clausola d'invarianza finanziaria | | | 0,00 |
| Articolo 3 | Entrata in vigore | | | 0,00 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| Programma / capitolo | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)".

Art. 1

(Modifiche all'allegato A della l.r. n. 13/2022)

- 1. All'allegato A della legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al paragrafo: "Capacità ricettiva", le parole: "ulteriore n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori n. 2"
- b) alla lettera d) del paragrafo: "Requisiti minimi strutturali", le parole: "per utente" sono abrogate".

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria.